



DISCIPLINARE DELLA CONCESSIONE DI ACQUA MINERALE DA IMBOTTIGLIAMENTO
“FONTE REGINA” COD. n. **010004**
Comune di Valli del Pasubio (Vi)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e ss.mm.ii.

Art. 1 – Oggetto della concessione

La concessione di acqua minerale da imbottigliamento denominata “FONTE REGINA” ricadente in comune di Valli del Pasubio (Vi), riguarda un’area di ha 0.15.88 (ettari zero, are quindici, centiare ottantotto) come risulta dal verbale di delimitazione allegato al D.M. del 21/08/1930, agli atti d’ufficio.

Con D.D.R. n. 23 del 27/01/2020 è stata avviata la procedura di evidenza pubblica in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014 per il conferimento della concessione ai sensi dell’art.13 della L.R. 40/1989.

Con D.G.R. n. del la concessione è stata conferita alla Società FONTE MARGHERITA 1845 S.R.L., Via Fonte Margherita 9, 36036 TORREBELVICINO (Vi), P.I. 04119680249, per anni 21 (ventuno) a partire dalla data del 14/07/2020 e che pertanto la concessione avrà validità fino al 13/07/2041.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La società titolare della concessione FONTE MARGHERITA 1845 S.R.L., Via Fonte Margherita 9, 36036 TORREBELVICINO (VI), P.I. 04119680249, acquisisce i diritti e gli obblighi stabiliti dal citato provvedimento di conferimento della concessione di acqua minerale da imbottigliamento di cui all’art. 1 divenendone concessionario.

L’esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno, senza l’autorizzazione della Regione.

Il concessionario ha l’obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare dalle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989 e ss.mm.ii., al D.P.R. 128/1959, al D.lgs. 624/1996 e al D.lgs. n.117 del 30/05/2008 e ss.mm.ii..

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all’art.5 del D.lgs. n.117 del 30/05/2008 e ss.mm.ii..

Il provvedimento di conferimento della concessione non autorizzazione per ulteriori lavori rispetto a quelli già autorizzati e realizzati, ferma restando quindi la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuta in applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull’area (Rete Natura 2000, vincolo paesaggistico, aree naturali protette, ecc.), o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione (P.T.R.C., P.T.C.P., P.R.C., ecc.)

I contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espresse, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento mediante idonee tubature e pertinenze. E’ quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 40/1989 e ss.mm.ii., l’atto di conferimento della concessione alla Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze competente per territorio e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del succitato provvedimento, copia della nota dell’avvenuta trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell’articolo 16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione fino ai serbatoi di contenimento o al perimetro esterno degli stabilimenti di



bc38befc



utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie che sono iscritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed effettuando gli eventuali interventi urgenti che si rendessero necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie, salvaguardando la funzionalità dei misuratori dei volumi, installati con le modalità dell'art.52.

Il concessionario è obbligato a effettuare ogni anno, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte in applicazione dell'articolo 17 comma 1 della stessa L.R. 40/1989. I risultati di tali analisi devono essere comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'articolo 24 ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie.

Le opere di captazione, al momento dell'ultimazione, dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o con idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi gli interventi alle pertinenze necessari alla corretta coltivazione della concessione e/o non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a procedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Il concessionario, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 40/1989, è tenuto a trasmettere alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, e per conoscenza al Comune, entro il mese di novembre di ogni anno il programma dei lavori per l'anno successivo con i contenuti indicati al comma 2 del medesimo art. 18 e comunicare alla medesima struttura l'aggiornamento del valore delle pertinenze, firmata da un tecnico abilitato ogni qualvolta le pertinenze siano oggetto di modifiche e variazioni.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Eventuali nuove captazioni, da autorizzarsi ai sensi della L.R. 40/1989 mediante approvazione del Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, l'autorizzazione è subordinata, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.lgs. 42/2004 sono subordinate al rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.lgs. rilasciata dalla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 40/1989.

Inoltre il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

1. le opere di captazione vetuste, obsolete e inutilizzate devono essere sottoposte, a cura del concessionario, a verifiche atte a dimostrare la corretta funzionalità, nonché il mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora tali captazioni, a seguito delle verifiche di cui sopra, non diano garanzie per la salvaguardia e tutela della risorsa idrica, le stesse dovranno essere sottoposte a sigillatura tramite adeguata cementazione con spesa a carico del concessionario;
2. ai sensi del D.P.R. 128/1959 e D.lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato (D.S.S.) dovrà essere inviata alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione o scavo di gallerie e, per conoscenza, al Comune interessato. Devono essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt.6, 24, 28 e quelle del D.lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
3. nella realizzazione di nuovi pozzi devono essere rispettati i seguenti obblighi:
 - a. di informazione di cui alla legge n. 464 del 04/08/1984 trasmettendo a ISPRA - Servizio geologico d'Italia la comunicazione di inizio, sospensione, ripresa e fine indagine;
 - b. rispetto delle distanze imposte dall'art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;



bc38befc



- c. durante la perforazione deve essere tenuto un giornale di sonda, così come previsto dall'art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali;
- d. durante le operazioni di perforazione del pozzo deve essere effettuata l'analisi del cutting. Inoltre deve essere conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
- e. il concessionario deve provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari della Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
- f. devono essere consentite ed agevolate, durante la perforazione, le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali o da personale dalla stessa incaricato;
- g. le falde diverse da quelle del fluido ricercato, intercettate durante la perforazione, devono essere isolate nei loro orizzonti in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale e le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento devono essere comunicate alla Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
- h. il pozzo deve essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna e la colonna deve essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali. Il concessionario deve comunicare, almeno due giorni lavorativi prima, la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
- i. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario è tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali al fine di eliminare tali effetti ed eventualmente è tenuto ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
- j. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
- k. il pozzo che dovesse dare esito negativo andrà cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde ed i luoghi interessati dai lavori di perforazione dovranno essere ripristinati allo stato originario; il concessionario è tenuto a comunicare, almeno due giorni lavorativi prima, la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
- l. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti, dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione e nel rispetto delle disposizioni ambientali di cui al successivo art. 5;
- m. il concessionario deve altresì inviare alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, una relazione, a firma di un tecnico abilitato, con il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell'opera, comprensivi delle cementazioni eseguite, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, ai sensi del comma 11 dell'art.40 del Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.), nonché l'indicazione delle eventuali falde incontrate, delle tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione;
- n. lo scarico dell'acqua deve rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'art.102 del D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli art.34 e 35 del Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

Nel caso si rendessero necessarie nuove pertinenze minerarie o interventi a pertinenze minerarie



bc38befc



esistenti, quali i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, gli interventi di emergenza, compresi gli interventi di chiusura e cementazione, oppure nel caso di realizzazione di nuove opere di captazione, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- deve essere eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per evitare di provocare possibili inquinamenti;
- prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori devono essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli *habitat* naturali eventualmente presenti;

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'art 33 della L.R. 40/1989 e ss.mm.ii, deve farne apposita dichiarazione alla Regione che provvederà, con proprio provvedimento, a nominare un custode e ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione oggetto di rinuncia.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

Quando il concessionario non adempia agli obblighi e alle prescrizioni previsti dal provvedimento di concessione o ancora non rispetti gli obblighi di cui all'art.34 della L.R. 40/1989, e in particolare qualora non versi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica, può essere pronunciata la decadenza della concessione con provvedimento della Giunta Regionale.

In nessun caso, con la pronuncia di decadenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art.34 della L.R. 40/1989, il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

E' in capo al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione i canoni di cui all'art. 15 della legge regionale 40/1989;
- corrispondere altresì alla Regione, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 della L.R. 40/1989, per l'uso delle pertinenze della concessione "FONTE REGINA" il canone annuo determinato nella misura del 5% sul valore delle stesse, stabilito in € 2.000 dal provvedimento di conferimento della concessione fino a nuova relazione di stima di cui all'art. 3 del presente bando, approvata dalla struttura regionale competente, e fino alla sostituzione o ristrutturazione;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento di conferimento della concessione, che si intendono qui integralmente trascritti nonché alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche con cadenza annuale e trasmettere i risultati alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'art.17, come disposto dall'art.52 della stessa L.R. 40/1989 trasmettendo ogni 6 mesi alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali le misurazioni;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie;
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti,



bc38befc



oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione delle pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessionario. In caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento da parte della Regione della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'articolo 34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'articolo 40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata dalla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ai sensi dell'art.49, mentre la titolarità della vigilanza sui controlli igienico sanitari spetta all'U.L.S.S. territorialmente competente.

Le funzioni di polizia mineraria sono esercitate dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa nonché, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, al quale è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)



bc38befc

